

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2014

(proposta dalla G.C. 15 luglio 2014)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - DELL'UTRI Michele - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) venne istituita a decorrere dall'1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5 per cento.

Con Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142, veniva disposta la modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione. A tal fine venne stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio. Nel contempo venne introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, nella misura di 10.300,00 Euro al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Per gli anni successivi, l'aliquota in argomento venne mantenuta allo 0,5 per cento fino al 2011 mentre per il 2012 l'aliquota venne stabilita nella misura dello 0,8 per cento, con un incremento dello 0,3 per cento, così come confermato nel 2013, nel rispetto dell'articolo 1,

comma 3, numero 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto la possibilità di elevare l'aliquota fino al tetto massimo dello 0,8 per cento. La soglia di esenzione venne innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti dal prelievo i possessori di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi vengono adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191.

Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l'INPS ha determinato per l'anno 2014 la misura massima mensile dei trattamenti di integrazione salariale in Euro 969,77 ai sensi del succitato articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità con gli anni precedenti si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di riferimento per la determinazione della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF e si propone di modificare la vigente soglia determinata in Euro 11.520,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 11.640,00 con decorrenza 1 gennaio 2014 come segue:

"ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.640,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.640,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo."

Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001, n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 aprile 2014, è stato differito al 31 luglio 2014.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento, il presente regolamento è stato trasmesso in data 22 luglio 2014 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito:

- le Circoscrizioni 1, 3, 6, 8 e 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (all. 3-7 - nn.);
- le Circoscrizioni 2, 4, 5 e 9 non hanno espresso parere;

- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.) "suggerendo un dispositivo che potrebbe riequilibrare il prelievo dovuto dai redditi limitrofi alla nuova soglia. Quindi: - fino a Euro 11.640 non si applica il tributo: si potrebbe introdurre una nuova fascia di reddito, ad esempio da Euro 11.641 a Euro 12.500 applicando un'aliquota inferiore allo 0,8 (es. 0,4). Questo correttivo permetterebbe un prelievo fiscale più equilibrato per i redditi fino a Euro 12.500: da Euro 12.501 si applicherebbe l'aliquota dello 0,8 per intero su tutto il reddito imponibile".

Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998 ed all'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 138/2011 già citato, i Comuni possono prevedere un'unica soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa "come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 - bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente regolamento è stato inviato per il parere di competenza all'organo di revisione economico-finanziaria, che in data 5 settembre 2014 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate, la modifica della soglia di esenzione di cui all'articolo 4 bis del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche", stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad Euro 11.640,00 di imponibile IRPEF e modificando l'articolo 4 bis come segue:

- "1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.640,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.640,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.";
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "allegato 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 1 - n.);
- 3) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri dalle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;
- 4) di dare atto che è stato acquisito il parere dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, che si allega alla presente deliberazione (all. 2 - n.);
- 5) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dare atto che, ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, quale sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2002 n. 448, lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dall'1 gennaio 2014;
- 7) dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
TRIBUTI, PERSONALE,
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE FINANZIARIA
IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Lorenzelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Ferraris Giovanni Maria, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio

PRESENTI 29

VOTANTI 28

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 28:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, La Ganga

Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Trombottò Maurizio, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Ferraris Giovanni Maria, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio

PRESENTI 29

VOTANTI 28

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 28:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Trombottò Maurizio, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Levi
